Politica aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro

L'Organo dirigente della Società **SFIRS Spa** (di seguito denominata "Società") ritiene fondamentale per la costruzione del Modello integrato con l'art. 30 D.Lgs. 81/08 definire ed attuare la propria politica aziendale per la salute e sicurezza del lavoro ed assicurare un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici indicati suddetto art. 30. Questa Società considera parte integrante della propria attività aziendale il perseguimento della migliore tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, facendo propria la definizione della salute data dalla Organizzazione Mondiale della Sanità che integra tale concetto con quello di benessere del lavoratore, attraverso la predisposizione di spazi di lavoro, attrezzature e processi di elevata qualità. A tal fine si impegna a mettere a disposizione sia risorse umane, che strumentali ed economiche ed a tenere sempre in evidenza gli aspetti correlati alla sicurezza ogniqualvolta si individuino o definiscano nuove attività o si riesaminino quelle esistenti.

La Società si impegna altresì a favorire la cooperazione tra le diverse risorse aziendali, la piena collaborazione con le organizzazioni dei lavoratori e quelle imprenditoriali, con gli enti preposti ai controlli e con le rappresentanze terze che svolgano attività correlate alla sicurezza, al fine di offrire "la massima sicurezza possibile dei lavoratori e di terzi nell'esercizio delle attività aziendali", ovvero quella che allo stato delle conoscenze scientifiche e tecnologiche è stabilmente e normalmente applicata nel settore ovvero ciò che è standardizzato da norme unificate (UNI, EN, ISO ecc).

L'impegno della Società è altresì diretto ad individuare metodi operativi, aspetti organizzativi e gestionali finalizzati a salvaguardare la sicurezza di lavoratori e terzi in relazione all'apprestamento di strutture e luoghi di lavoro ed alla fornitura di macchine, impianti ed attrezzature.

In relazione alla natura e l'entità dei rischi presenti sul luogo di lavoro, la politica aziendale in materia di salute e sicurezza è stata delineata tenendo conto dei seguenti principi:



- 1. perseguire sulla base di quanto prescritto dall'art. 28 del D.Lgs. 81/2008, la valutazione
 - sia dei "fattori di rischio" intesi come quelli che "accadono" nelle situazioni di lavoro, e sono classificabili in gruppi predefiniti in funzione delle scelte tecniche cui sono sottesi),
 - sia delle "condizioni di rischio" intese come quelle che "esprimono possibilità oggettive, concatenazioni di scelte organizzative valutabili e modificabili, che riguardano tutti gli aspetti della stazione di lavoro e non solo gruppi di oggetti individuati e raggruppati in modo comunque insufficiente per la spiegazione delle nocività, e infine si manifestano in luoghi di lavoro caratterizzati da connaturate variabilità e mutevolezza." (Definizione estratta da: "La valutazione del rischio negli uffici attraverso l'analisi della situazione di lavoro. Un approccio olistico" di G. Rulli, A. Grieco, M. Barbaro, C. Fenga, D. German.);
- 2. perseguire un "principio di precauzione" mirando alla predisposizione di misure Aziendali, anche oltre le previsioni normative, allo scopo di migliorare, il "benessere" dei lavoratori. L'attuazione di tale principio si persegue attraverso le "misure generali di tutela" indicate dall'art. 15 del D.Lgs. 81/2008. Tali misure vanno lette alla stregua di una specificazione puntuale e concreta dell'obbligo di sicurezza a contenuto "aperto" di cui all'art. 2087 c.c.
 - Tali misure costituiscono una incisiva declinazione del principio giurisprudenziale della "massima sicurezza tecnologicamente possibile": principio alla cui stregua, l'obbligo generale contenuto nell'art. 2087 c.c., deve essere inteso in termini dinamici e non statici (costante aggiornamento ed allineamento dell'assetto organizzativo e produttivo ai risultati raggiunti dal progresso tecnologico e scientifico).
- 3. perseguire nel percorso della prevenzione il principio del "concretamente attuabile", secondo il criterio affermato dalla Corte Costituzionale per la quale quanto è concretamente esigibile dal datore di lavoro è dato dal rispetto degli standard di sicurezza propri, in concreto e al momento generalmente previsti, nello specifico settore produttivo di appartenenza.



L'Organo dirigente, in conformità alla propria generale politica d'impresa tesa alla legalità, trasparenza e correttezza nello svolgimento di ogni attività, considera determinante che, soprattutto nel settore specifico della sicurezza - ove in maniera più evidente si ha il necessario coinvolgimento a vario titolo di tutti i soggetti della struttura (dal Datore di Lavoro ai singoli Lavoratori) - sia radicata una forte "cultura della sicurezza".

L'Organo dirigente ritiene che il perseguimento della politica della sicurezza della Società debba prevedere delle procedure di attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli e delle strutture aziendali che vi debbono provvedere, a cui sono assegnati soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri e che tutto ciò si possa e debba realizzarsi mediante:

- la formalizzazione di un sistema organizzativo aziendale per l'adempimento degli obblighi di legge in materia;
- la formalizzazione di protocolli per lo svolgimento di ogni attività nel rispetto delle norme a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
- la formalizzazione di un sistema che consenta la tracciabilità ed il controllo in merito all'avvenuto compimento degli adempimenti specifici;
- l'individuazione di un sistema di controllo efficiente del rispetto da parte di ciascun soggetto dei protocolli come formalizzati;
- la previsione di un sistema di monitoraggio e miglioramento continuo del sistema per la sicurezza;
- la creazione di uno strumento sanzionatorio che renda efficaci i protocolli formalizzati, imponendone il rispetto e punendone la violazione;
- la precisa e costante formazione, informazione e sensibilizzazione di tutti i soggetti della struttura societaria ed aziendale sui contenuti della politica aziendale per la sicurezza, sugli obblighi normativi, sulle responsabilità in caso di violazione e sui protocolli interni stabiliti per il miglioramento continuo delle condizioni di sicurezza dei lavoratori;
- la formalizzazione di protocolli relativi alle attività che siano svolte da soggetti terzi rispetto alla Società, le quali per luogo e modalità di attuazione possano incidere sulla sicurezza e salute dei lavoratori della stessa S.F.I.R.S. S.p.A. con previsione di idonee



modalità di comunicazione ai terzi interessati e di clausole contrattuali che ne impongano il rispetto;

• l'individuazione di un soggetto responsabile per l'adempimento della politica per la sicurezza e per la revisione annuale degli obiettivi in materia di sicurezza.

L'Organo dirigente individua nel Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. 231/01 integrato all'art. 30 D.Lgs. 81/08, così come approvato dal C.D.A. nella tornata n° 486 del 23 febbraio 2012 e successive medicazioni ed integrazioni, lo strumento più idoneo per la realizzazione della politica della sicurezza della Società in considerazione anche del fatto che tale Modello, per espressa previsione normativa, consente alla Società di beneficiare dell'esenzione dalla Responsabilità Amministrativa in caso di commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime per violazione di norme a tutela della salute e sicurezza del lavoro.

